



## Comune di Castrolibero

ORDINANZA N° 31/2024

OGGETTO: SEQUESTRO AMMINISTRATIVO A SEGUITO DI INOTTEMPERANZA  
ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 17 DEL 17.05.2024

IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza n. 17/2024 notificata in data 21/05/2024 veniva ordinato alla sig.ra R.B. la microcippatura e l'iscrizione all'anagrafe canina del cane razza pit bull e il relativo obbligo alla corretta custodia, impedendo di lasciarlo libero di vagare sul territorio, avvertendola che in caso di inottemperanza entro 30 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza, si sarebbe proceduto al sequestro amministrativo del cane e al trasferimento dello stesso presso il canile rifugio convenzionato con l'Ente, al fine di procedere all'accertamento delle condizioni fisiche dell'animale.

Dato atto che gli agenti di Polizia Locale in data 27/06/2024 recatisi presso l'abitazione della sig.ra R.B. constatavano come emerge dal verbale prot. n. 15134 del 28/06/2024 la mancata ottemperanza alle prescrizioni previste;

DATO ATTO che l'identificazione e l'iscrizione del cane all'anagrafe canina è obbligatoria su tutto il territorio nazionale per come previsto dalla L. 281/91 e s.m.i, dall'Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 e s.m.i;

CHE la microcippatura serve ad identificare il cane e il proprietario e a combattere il randagismo mediante la registrazione obbligatoria di tutti i cani all'anagrafe canina, nonché, a verificare lo status delle vaccinazioni ed evitare eventuali malattie;

CHE il cane in questione, appartiene ad una razza con particolari caratteristiche morfologiche e di temperamento e, considerato che non viene correttamente gestito e custodito dal proprietario/detentore, rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità;

CHE nella fattispecie ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare l'aggravamento della situazione, laddove il cane dovesse essere nuovamente lasciato incustodito e, salvaguardare, di conseguenza l'incolumità della cittadinanza residente;

RICHIAMATI gli artt. 15 lettera j) e 39 comma 2 della Legge Regionale n. 45 del 3/10/2023 i quali sanciscono *l'obbligo dell'identificazione dei cani e dell'iscrizione all'anagrafe canina di tutti i cani presenti sul territorio regionale*;

L'art. 15 lettera l) della L.R. n. 45 del 03/10/2023 il quale prevede che *il detentore di un animale di affezione deve prendere adeguate precauzioni per impedirne la fuga*;

**L'art 28 comma 4 lettera b) della L.R. n. 45 del 03/10/2023** il quale sancisce che il canile rifugio è destinato ad ospitare i “ *cani sequestrati dall'autorità giudiziaria o amministrativa, temporaneamente ospitati su disposizioni del Sindaco per assenza forzata del proprietario o detentore oppure per l'osservazione volta all'accertamento delle condizioni fisiche*”

VISTO il Regolamento Comunale Per la Tutela degli Animali modificato con delibera di C.C. 17 del 30/04/2024;

CONSIDERATO che il quadro della normativa vigente attribuisce al Comune nell'ambito del territorio di propria competenza, l'azione di vigilare e provvedere alla concreta applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, al rispetto dell'igiene e della sicurezza pubblica;

VISTO che la Sig.ra R.B, non ha ottemperato alle prescrizioni richieste nell'Ordinanza n. 17 del 17/05/2024 regolarmente notificata;

RITENUTO, pertanto di intervenire, al fine di tutelare l'incolumità pubblica, trattandosi di un cane pericoloso non gestito dal proprietario in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, che risulta, attualmente, non solo sprovvisto dei dovuti requisiti sanitari, ma allo stesso tempo non viene correttamente custodito;

Visto l'art. 54 del Dlgs 267/2000 e s.m.i;

#### ORDINA

Il sequestro amministrativo del cane e il trasferimento dello stesso presso il canile rifugio convenzionato con l'Ente, al fine di procedere all'accertamento delle condizioni fisiche dell'animale.

Il tutto avverrà tramite il servizio cattura dell'ASP di Cosenza.

Si precisa che le spese relative al trasferimento del cane e il relativo mantenimento presso il canile rifugio verranno addebitate al proprietario/possessore.

#### DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alla sig.ra R.B. nata a Cosenza il 08/05/1985 quale proprietaria / possessore del cane residente a Castrolibero (CS) in Via Rendano, 29.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Cap. Antonio Plastina, Responsabile dell'Area Vigilanza e Servizi del Comune di Castrolibero.

#### AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

Dalla Residenza Municipale 04/07/2024

Il Sindaco  
(Orlandino Greco)